



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Member of
INTEGRA  INTERNATIONAL®

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 7

27 Gennaio 2021

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Autoliquidazione INAIL 2020/2021: istruzioni operative

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con **le Istruzioni operative 31.12.2020**, l'INAIL è intervenuto **in merito alle operazioni di autoliquidazione 2020/2021**, riepilogando le **scadenze degli adempimenti** a carico dei datori di lavoro e fornendo **istruzioni riferite alle riduzioni contributive**. In sintesi, si ricorda che, **entro il termine del 16.2.2021, dovranno essere versati sia il premio di autoliquidazione** (in unica soluzione o come prima rata) **sia i contributi associativi**, questi ultimi in unica soluzione. Invece, **il termine per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2020 è fissato al 1.3.2021**. Nell'occasione, i datori di lavoro titolari di PAT (Posizioni Assicurative Territoriali) **dovranno presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici "AL.P.I. online"**, che calcola anche il premio dovuto, e "Invio telematico Dichiarazione Salari". **Sempre con**

riferimento ai versamenti, l'INAIL ricorda che il **premio di autoliquidazione può essere pagato anche in 4 rate trimestrali**, ognuna **pari al 25% del premio annuale**. In questo caso, **sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi**, calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente (0,59% per il 2020). **Le date utili ai fini del versamento sono il 16.2.2021, il 17.5.2021, il 20.8.2021 e il 16.11.2021.**

Premessa

Con le Istruzioni operative 31.12.2020, **l'INAIL è intervenuto in merito alle operazioni di autoliquidazione 2020/2021**, riepilogando le scadenze degli adempimenti a carico dei datori di lavoro e **fornendo specifiche indicazioni riferite alle riduzioni contributive.**

Scadenze degli adempimenti

Per quanto concerne **le scadenze previste per l'autoliquidazione**, si ricorda che **entro il 16.2.2021 dovranno essere versati:**

- **il premio di autoliquidazione** (in unica soluzione o come prima rata);
- **i contributi associativi** (in unica soluzione).

Invece, il termine **per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni** effettivamente corrisposte nell'anno 2020 **è fissato all'1.3.2021.**

Osserva

In quest'ultima occasione, **i datori di lavoro titolari di PAT** (Posizioni Assicurative Territoriali) dovranno presentare le dichiarazioni delle retribuzioni **esclusivamente con i servizi telematici:**

- **"AL.P.I. online"**, che calcola anche il premio dovuto;
- **"Invio telematico Dichiarazione Salari"**.

I datori di lavoro marittimi in possesso di PAN (Posizioni Assicurative Navigazione) **dovranno, invece, trasmettere le dichiarazioni delle retribuzioni** esclusivamente con il servizio on-line "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Tramite tale servizio **sarà possibile richiedere anche il certificato di assicurazione dell'equipaggio.**

Disposizioni speciali per le società sportive dilettantistiche

Nelle istruzioni operative, **l'INAIL ricorda poi che l'art. 1 co. 36 della L. 178/2020** (legge di bilancio 2021) ha disposto **la sospensione dei termini relativi agli adempimenti** e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e **dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dall'1.1.2021 al 28.2.2021 per le federazioni sportive nazionali**, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società dilettantistiche che:

- hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;
- operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del DPCM 24.10.2020.

Osserva

Nel merito, l'INAIL comunica che **con una prossima nota saranno fornite le istruzioni per la relativa applicazione.**

Modalità di versamento dei premi assicurativi

L'INAIL ricorda che **il premio di autoliquidazione può essere pagato, anziché in unica soluzione entro il 16.2.2021, in 4 rate trimestrali**, ognuna pari al 25% del premio annuale.

Osserva

In questo caso, **sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi**, calcolati applicando **il tasso medio di interesse dei titoli di Stato dell'anno precedente** (0,59% per il 2020).

In sintesi, le **date utili ai fini dei versamenti** sono:

- il **16.2.2021**;
- il **17.5.2021**;
- il **20.8.2021**;
- il **16.11.2021**.

Ancora, i datori di lavoro che presumono di **erogare nell'anno 2021 retribuzioni per un importo inferiore a quello corrisposto nel 2020** (ad esempio per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2021), devono inviare all'INAIL entro il 16.2.2021 la **comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte utilizzando il servizio "Riduzione Presunto"** e indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere.

Osserva

Tale importo **costituisce la base per il calcolo del premio anticipato dovuto per il 2021** in sostituzione dell'importo delle retribuzioni erogate nel 2020.

Sempre in termini di importo dei versamenti, va ricordato che, ai sensi dell'art. 1 co. 358 della L.178/2020 (legge di bilancio 2021), **a decorrere dall'1.1.2021 non trova più applicazione l'addizionale a carico delle imprese che operano in settori comportanti esposizione all'amianto.**

Principali riduzioni contributive

Dopo aver illustrato i principali adempimenti e la mappa delle relative scadenze, **l'INAIL riepiloga le riduzioni contributive applicabili in sede di autoliquidazione 2020/2021**. In estrema sintesi, si tratta:

- della **riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari** (PAT);
- degli **sgravi per la pesca oltre gli stretti**, la pesca mediterranea e la pesca costiera (PAN);
- dello **sgravio per il Registro Internazionale** (PAN);
- degli **Incentivi per il sostegno della maternità e paternità** e per la sostituzione di lavoratori in congedo (PAT);
- della **riduzione per le imprese artigiane** (PAT);
- della **riduzione per Campione d'Italia** (PAT);
- della **riduzione per le cooperative agricole** e i loro consorzi operanti in zone montane e svantaggiate (PAT);
- della **riduzione per le cooperative agricole** e i loro consorzi in proporzione al prodotto proveniente da zone montane o svantaggiate conferito dai soci (PAT);
- **degli incentivi per assunzioni** legge n. 92/2012, art. 4, commi 8-11 (PAT).

Tra queste, la riduzione più importante è **sicuramente quella che riguarda le imprese artigiane**.

Osserva

Le istruzioni ricordano che, con riferimento alla regolazione 2020, **sono ammesse alla riduzione le imprese in regola con tutti gli obblighi previsti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro** dal DLgs. 81/2008 e **dalle specifiche normative di settore**, che non abbiano registrato infortuni nel biennio 2018/2019 e che **abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio** barrando la casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" **nella dichiarazione delle retribuzioni 2019**, inviata entro il 2.3.2020.

La riduzione **si applica alla regolazione 2020 nella misura del 6,81%**.

Invece, **l'applicazione della riduzione alla regolazione 2021**, per l'autoliquidazione 2021/2022, è subordinata alla **presentazione della domanda di ammissione al beneficio** da effettuare barrando l'apposita casella "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*" **nella dichiarazione delle retribuzioni 2020 da presentare entro l'1.3.2021**.

Osserva

Un'altra riduzione di rilievo **riguarda le cooperative agricole e loro consorzi** di cui all'art. 2 co. 1 della L. 240/84 operanti nelle zone montane e svantaggiate, che manipolano, trasformano e

commercializzano prodotti agricoli e zootecnici: si applicano, rispettivamente, **le riduzioni del 75%** (cooperative operanti in zone montane) **e del 68%** (cooperative operanti in zone svantaggiate) sia alla regolazione 2020 che alla rata 2021.

Le riduzioni **sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i codici "005" e "025"**.

Invece, **alle cooperative agricole e ai loro consorzi non operanti in zone montane o svantaggiate** che manipolano, **trasformano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici compete una riduzione pari al 75% o al 68%** in proporzione al prodotto conferito dai soci coltivato o allevato in zone montane o svantaggiate.

La riduzione **si applica sia alla regolazione 2020, che alla rata 2021.**

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti